

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 52

Adunanza 28 dicembre 2007

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI RUBIANA - VARIANTE PARZIALE N. 5  
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1747 – 1481796/2007

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, PATRIZIA BUGNANO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI, SALVATORE RAO e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore CINZIA CONDELLO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Rubiana:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 78-06844 del 10/06/1991 e successivamente modificato con Varianti approvate con Deliberazioni G. R. n. 48-32976 del 14/03/1994 e n. 25-5789 del 05/02/1996, nonché con la Variante Strutturale di adeguamento al P.A.I., approvata con D.G.R. n. 10-11920 del 08/03/2004;
- ha approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 10/11/1998 una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997;
- ha adottato, con deliberazioni C.C. n. 35 e 36 del 08/11/2007, il Progetto Preliminare di due Varianti parziali, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 34 del 08/11/2007, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 20/11/2007 (pervenuto il 30/11/2007), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. 134/2007*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.274 abitanti nel 1961, 1.101 abitanti nel 1971, 1.220 abitanti nel 1981, 1.572 abitanti nel 1991 e 2.048 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un trend demografico in costante aumento;
- superficie territoriale di 2.690 ettari di montagna; la conformazione fisico-morfologica evidenzia 31 ettari con pendenze inferiori ai 5°, 989 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 20° (pari a circa il 37% del territorio comunale) e 1.669 ettari con pendenze superiori ai 20° (pari a circa il 62% del territorio comunale);
- capacità d'uso dei suoli: è interessato dalla presenza di "Aree boscate", su una superficie di 2.337 ettari, la quale rappresenta l' 87% dell'intera superficie comunale; parte del territorio comunale è interessato dalla "Zona D.O.C. della Valsusa";
- risulta compreso nel Circondario di Susa, sub-ambito "Susa-Avigliana", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- sistema produttivo: non appartiene ad alcun Bacino di Valorizzazione produttiva;
- appartiene alla comunità "Bassa Val di Susa e Val Cenischia", composta da altri 22 comuni;
- infrastrutture viarie e di trasporto: è interessato dalle S.P. n. 197 del Colle del Lys;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dalle acque pubbliche del Torrente Messa Vecchia;
  - la Banca Dati della Regione Piemonte individua 52,85 ettari del territorio comunale interessati da frane quiescenti areali e n. 1 frana non cartografabile;
- tutela ambientale:
  - il "Parco Naturale del Colle del Lys" interessa 168 ettari del territorio comunale;
  - è classificato come comune sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/74 e in classe 3 in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003;
- pianificazione territoriale sovracomunale: fa parte di un ambito di approfondimento per il quale la Regione Piemonte si è riservata la competenza di dettare una specifica disciplina con apposito piano territoriale; ciò ai sensi dell'art. 39, comma 4, lettera b) del Piano Territoriale Regionale;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 34/2007 di adozione della Variante, e dagli elaborati tecnici allegati, finalizzate a rendere conformi al Piano alcune tipologie di intervento sugli immobili esistenti;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche alle Norme di Attuazione del P.R.G.C. vigente:

- all'art. 3, viene ammessa la possibilità di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, previo il rispetto di specifica regolamentazione;
- viene inserito il nuovo art. 7 ter, ove viene disciplinata la possibilità di "trasferimento di volumi" all'interno delle aree residenziali di completamento "Ra(5)" e di nuovo impianto "Rb(7)", senza aumento della capacità insediativa residenziale del P.R.G.C. vigente;
- agli articoli 7 e 9 bis, viene integrata la norma relativa alla traslazione del colmo del tetto con un riferimento specifico al rispetto della normativa antisismica;
- all'art. 24, in relazione al reperimento di un posto auto su area esterna, oltre alle dotazioni

previste dalla legge 122/89;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 12/01/2008;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 19/12/2007;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. *“La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”*;

evidenziato che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. del Comune di Rubiana, adottato con deliberazione del C.C. n. 34 del 08/11/2007, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono segnalate le seguenti incompletezze materiali:

- gli allegati alla Variante proposta, per i contenuti ivi rappresentati, non rispondono ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998: è necessario allegare il testo integrale delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. vigente, ove sono evidenziate le modifiche introdotte con la Variante in oggetto; si suggerisce di integrare in tal senso gli elaborati tecnici del Progetto Definitivo della Variante;

- ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*", ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;

3. di trasmettere al Comune di Rubiana la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta